



Cagliari, 02.09.2026 – prot. 93

All'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione

Al Direttore Generale della Protezione Civile

All'A.R.A.N. Sardegna

Al Direttore generale del Personale

Oggetto: Determinazione DG Protezione Civile 463 del 14 agosto 2026 – "Approvazione delle fasce orarie per le turnazioni del personale della Direzione generale della protezione civile, addetto al presidio operativo delle sale e delle funzioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, della legge regionale 8 maggio 2026, n. 14": Richiesta di revoca/sospensione e rinvio al tavolo contrattuale della materia.

Questa Organizzazione Sindacale, è venuta a conoscenza, della Determinazione citata in oggetto, con la quale la Direzione Generale della Protezione civile ha inteso disciplinare, unilateralmente, le fasce orarie per le turnazioni del personale adibito al presidio operativo.

Premesso che a seguito dell'incontro tenutosi il 29 giugno 2026, la gran parte delle OO.SS. si sono espresse, per affrontare la problematica dei turni nella sede naturale della contrattazione collettiva e integrativa, prevedendo, vista l'urgenza per le attività estive e unicamente in via transitoria, una regolamentazione tramite provvedimenti dirigenziali, con termine entro il mese di settembre 2026, si richiede con urgenza la convocazione dei tavoli preposti onde ricondurre all'alveo contrattuale la disciplina del lavoro turnato per le attività di protezione civile, sia facenti capo al personale in forza alla DG sia in riferimento al personale messo a disposizione dalla DG del CFVA.

Al riguardo, si evidenzia come la materia trattata vada a incidere direttamente sull'organizzazione del lavoro, sugli assetti del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) e sul benessere organizzativo e lavorativo dei dipendenti interessati.

Considerato, inoltre che, la determinazione in oggetto pone alla base della regolamentazione dei turni con provvedimento dirigenziale il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro (CCI) del 09 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 7, si riscontra che in ogni caso lo stesso non è applicabile al personale del CFVA che ha un distinto contratto riferito alla specifica area di contrattazione separata, e comunque normato al capo IV del vigente CCRL, per quanto non ancora disciplinato da specifiche norme.

Si constata, inoltre che, il CCI del 9 agosto 2010 non detta specifiche norme per il personale addetto alle attività di protezione civile, anche perché è di poco successivo alla costituzione della DG della Protezione civile istituita con la legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009. In considerazione del fatto che la legge regionale n. 31 del 1998 art. 58 comma 4 ter, costituisce una autonoma e separata area di contrattazione per la Protezione civile all'interno del comparto si rende ancor più urgente e necessaria l'adozione di una disciplina complessiva per il personale adibito alle specifiche attività.

Preso atto, inoltre, del fatto che la determinazione dirigenziale 463 del 14 agosto us. utilizza la locuzione "**successive interlocuzioni**" con le Organizzazioni sindacali, considerato che a questa O.S. risulta in materia il solo incontro del 29 agosto, ci si domanda a quali altre interlocuzioni il documento faccia riferimento, nel caso, si chiede venga reso noto quando e con quali OO.SS. tali incontri siano avvenuti, anche al fine di stabilire eventuali vulnus in termini di corretto esercizio delle relazioni sindacali.

Da non sottovalutare anche l'aspetto finanziario derivante dall'applicazione della determinazione in parola che comporta gravosi impegni sia sul piano organizzativo sia sul piano economico, determinando verosimilmente maggiori oneri contrattuali sulla base dell'applicazione dell'art. 34 del CCRL, non preventivamente contrattati né autorizzati, senza il necessario e preventivo accordo tra le parti sociali.

Tutto ciò premesso e considerato, si richiede per quanto di rispettiva competenza:

- la revoca immediata della Determinazione 463 del 14 agosto 2026 o, in via subordinata, la sospensione dell'efficacia del provvedimento medesimo.
- L'avvio a brevissimo delle procedure di contrattazione per quanto attiene la formulazione del quadro regolamentare specifico per la Protezione civile, sulla base di specifiche direttive della Giunta regionale.
- Di esprimere formale parere in ordine alla procedura adottata da codesta Amministrazione e alla compatibilità della stessa con le prerogative negoziali e la disciplina dell'art. 34 del CCRL.

Si resta in attesa di un urgente riscontro nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicabili, riservandosi fin d'ora, in difetto, di attivare tutte le azioni consentite dall'ordinamento.

Distinti saluti

Il Comitato di Coordinamento FeSAL-RAS

G. Deligia F. Figus A.Troffa



Per la FeSAL – Area C.F.V.A.

Gianluca Pinna



Marco Meloni

